

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

del 4 marzo 2011 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19–21 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM³.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. informazioni classificate CONFIDENZIALE: informazioni secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 4 luglio 2007⁴ sulla protezione delle informazioni;
- b. informazioni classificate SEGRETO: informazioni secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni;
- c. materiale classificato CONFIDENZIALE o SEGRETO: materiale secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 6 dicembre 2007⁵ sul materiale dell'esercito;
- d. accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare: accesso a opere e parti d'opera secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2 maggio 1990⁶ concernente la protezione delle opere militari;

RU 2011 1031

¹ RS 120

² RS 510.10

³ L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.

⁴ RS 510.411

⁵ [RU 2007 6801, 2008 547, 2009 3547, 2010 6099, 2018 1391 art. 22]. Vedi ora l'O del DDPS del 26 mar. 2018 sugli acquisti, l'utilizzazione e la messa fuori servizio di materiale (RS 514.20).

⁶ RS 510.518.1

- e. accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare: accesso a opere e parti d'opera secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari.

Art. 3 Autorità di controllo

¹ Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli articoli 10, 11 e 12 capoverso 1 in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

² Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF) esegue i controlli di sicurezza secondo l'articolo 12 capoverso 2 con il sostegno del servizio specializzato CSP DDPS.

³ Il servizio specializzato CSP DDPS rileva per il servizio specializzato CSP CaF i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Per la verifica dei dati necessari ai controlli di sicurezza relativi alle persone, il servizio specializzato CSP CaF ha un accesso diretto mediante procedura di richiamo ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 19 capoverso 1. Al riguardo esso può rivolgersi direttamente anche alle autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

⁴ ...⁷

Capitolo 2: Modalità del controllo di sicurezza relativo alle persone

Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

Art. 4 Agenti della Confederazione

¹ Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

² Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.

Art. 5⁸ Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile

¹ Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:

- a. le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2012, con effetto dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

- b. i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.

² Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM⁹:

- a. tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
- b. tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
- c. i militari se:
 - 1. sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
 - 2. sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.

³ Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.

Art. 6 Terzi

I terzi sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se:

- a. nel quadro di un contratto o come dipendenti di un'impresa o di un'organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna e, in tale contesto, hanno accesso:
 - 1. a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO,
 - 2. alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare;
- b. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.

Art. 7 Impiegati dei Cantoni

Su richiesta dell'autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell'ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

⁹ L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.

Sezione 2: Verifica preliminare e livelli di controllo

Art. 8 Verifica preliminare

¹ L'autorità richiedente può rinunciare al controllo di sicurezza se constata nel Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD) di cui agli articoli 144–149 della legge federale del 3 ottobre 2008¹⁰ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo di sicurezza nel corso dei cinque anni precedenti la verifica preliminare.¹¹

² L'autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza relativo alle persone se nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la verifica preliminare la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo di sicurezza o è stata sottoposta a un controllo di sicurezza di livello inferiore.

Art. 9 Livelli di controllo

¹ I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti:

- a. controllo di sicurezza di base;
- b. controllo di sicurezza ampliato;
- c. controllo di sicurezza ampliato con audizione.

² Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza.

Art. 10 Controllo di sicurezza di base

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.

² Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:

- a. gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- b.¹² i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- c. le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare;
- d. le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;

¹⁰ RS 510.91

¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

¹² Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

- e. le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
 - f.¹³ in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
 - 1. a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,
 - 2. alla zona protetta 2 di un impianto militare.
- ³ L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.
- ⁴ Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:
- a. la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
 - b. i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
 - c. l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
- ⁵ L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato

- ¹ Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
- ² Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
- a. gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
 - a^{bis},¹⁴ nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 2012¹⁵:
 - 1. gli amministratori,
 - 2. i registratori con pieni diritti d'accesso,
 - 3. il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
 - b.¹⁶ i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
 - c. le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;

¹³ Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

¹⁴ Introdotto dall'art. 25 n. 1 dell'Ordinanza GEVER del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6669).

¹⁵ [RU 2012 6669, 2014 723. RU 2019 1311 art. 19]. Vedi ora l'O del 3 apr. 2019 (RS 172.010.441).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

- d. le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale;
- e. le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
- f. le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
- g. in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
 1. a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
 2. alla zona protetta 3 di un impianto militare.

³ L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁷ sul Registro nazionale di polizia.¹⁸

⁴ Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:¹⁹

- a. la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
- b. i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
- c. l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.

⁵ L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

- a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione;

¹⁷ RS 361.4

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

- c. appartengono al servizio specializzato CSP CaF;
- d. esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione;
- e.²⁰ ...

² Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

- a. sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati:
 - 1. i vicecancellieri della Confederazione,
 - 2.²¹ ...
 - 3.²² i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF,
 - 4.²³ i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello,
 - 5.²⁴ il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;
- a^{bis},²⁵ sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 3 luglio 2001²⁶ sul personale federale;
- b. appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS;
- c. appartengono al servizio specializzato CSP DDPS.

³ Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI.

⁴ L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

⁵ In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati.

²⁰ Abrogata dall'all. 2 n. II 1 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

²¹ Abrogata dall'all. 2 n. II 1 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

²² RU **2012** 397

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 1153).

²⁴ Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5893).

²⁵ Introdotto dal n. II dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4567).

²⁶ RS **172.220.111.3**

Art. 13 Deroga concernente il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero

¹ In caso d'urgenza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può derogare in singoli casi al livello di controllo nell'ambito di controlli di sicurezza concernenti il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero che deve essere sottoposto a un controllo di sicurezza ampliato con audizione.

² Il controllo di sicurezza ampliato con audizione è eseguito non appena possibile.

Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone

Art. 14 Avvio

¹ L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:

- a. per gli agenti della Confederazione: l'autorità competente per la preparazione dell'assunzione o per l'attribuzione dei compiti;
- b. per le persone soggette all'obbligo di leva e i militari: lo Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs) in seno all'Aggruppamento Difesa del DDPS; possono richiedere allo SMCOEs l'avvio del controllo di sicurezza anche le seguenti persone: i comandanti di Grandi Unità, degli stati maggiori di comando, dei corpi di truppa, dei centri di competenza, dei settori «Istruzione e supporto», dei servizi di perfezionamento della truppa o dei servizi d'istruzione di base nonché i comandanti o i capi del quartiere generale dell'esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale;

bbis.²⁷ per i militi della protezione civile: l'ufficio cantonale responsabile della protezione civile;

- c. per i terzi che partecipano a progetti classificati a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE: l'autorità che conferisce il mandato e le imprese titolari di un valido attestato di sicurezza nel quadro della procedura di tutela del segreto;
- d. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità designata dal Cantone.

² Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato dal servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.

³ Nel modulo relativo al controllo di sicurezza, l'autorità richiedente menziona i motivi del controllo in relazione con la funzione o l'adempimento del mandato e il corrispondente livello di controllo secondo l'articolo 9.

⁴ Essa consegna alla persona da controllare il modulo relativo al controllo di sicurezza e il promemoria sulla procedura di controllo nonché, eventualmente, il modulo «Ulteriori dati personali».

²⁷ Introdotta dal n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

⁵ Se acconsente al controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all'autorità richiedente i moduli compilati, datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all'autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.

⁶ Se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti senza il consenso della persona interessata, la firma è facoltativa.

Art. 15 Moduli relativi ai controlli di sicurezza

¹ L'autorità richiedente trasmette mediante il SIBAD i moduli relativi ai controlli di sicurezza all'autorità di controllo competente e incarica quest'ultima dell'esecuzione del controllo di sicurezza. Le autorità non collegate al SIBAD possono trasmettere, in forma cartacea, gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza all'autorità di controllo competente.

² Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che sussiste già un rischio per la sicurezza o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa ne informa per scritto l'autorità di controllo competente.

³ Le autorità di controllo possono richiedere gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza ed eseguire pertinenti verifiche.

⁴ Gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza sono conservati dall'autorità richiedente.

Art. 16 Revoca

¹ L'autorizzazione è valevole sino all'emanazione di una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 e può essere revocata per scritto in qualsiasi momento dalla persona interessata presso l'autorità di controllo competente.

² Se l'autorizzazione al controllo di sicurezza relativo alle persone è revocata, l'autorità di controllo informa per scritto al riguardo l'autorità richiedente e sospende il controllo di sicurezza fintanto che non è stata informata per scritto da quest'ultima in merito alla procedura ulteriore.

Art. 17 Interruzione

¹ Se la persona da controllare ritira la sua candidatura nel corso del controllo di sicurezza o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i compiti o il mandato, l'autorità richiedente ne informa per scritto l'autorità di controllo competente.

² L'autorità di controllo interrompe in tal caso il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione e i dati già disponibili.

Art. 18 Ripetizione

¹ Il controllo di sicurezza relativo alle persone è ripetuto dopo:

- a. otto anni nel caso delle persone di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettere a-e;
- b. sei anni nel caso delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettere a-f;

- c. cinque anni nel caso delle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a-e e capoverso 2 lettere a-c.²⁸

² Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall'ultimo controllo sono emersi nuovi rischi o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa può avviare presso l'autorità di controllo competente, prima che siano trascorsi cinque anni, una ripetizione del controllo di sicurezza. In tal caso la ripetizione deve essere motivata per scritto.

³ Il DFAE, d'intesa con le autorità di controllo, può stabilire altre scadenze per il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero.

⁴ Sono fatte salve scadenze più brevi previste dai pertinenti trattati internazionali.

⁵ La ripetizione è avviata dall'autorità richiedente.

⁶ La procedura si fonda sul livello di controllo determinante al momento dell'avvio del controllo.

Art. 19 Raccolta dei dati

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti leggi e ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:²⁹

- a.³⁰ casellario giudiziale informatizzato VOSTRA secondo la legge del 17 giugno 2016³¹ sul casellario giudiziale;
- b. registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 2008³² sul Registro nazionale di polizia;
- c. Sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS) secondo l'ordinanza del 4 dicembre 2009³³ sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

² Il servizio specializzato CSP DDPS può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente.

³ Il servizio specializzato CSP DDPS deve disporre almeno di dati concernenti i seguenti periodi di tempo:

- a. nel caso di un controllo di sicurezza secondo l'articolo 10: i cinque anni precedenti l'avvio del controllo;

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU **2012** 3765).

²⁹ Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 1 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU **2022** 698).

³⁰ Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 1 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU **2022** 698).

³¹ RS **330**

³² RS **361.4**

³³ [RU **2009** 7041, **2011** 6081, **2013** 4359. RU **2014** 3231 art. 45]. Vedi ora l'O del del 16 ago. 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (RS **121.2**).

- b. nel caso di un controllo di sicurezza secondo gli articoli 11 o 12: i dieci anni precedenti l'avvio del controllo, cinque dei quali devono essere coperti da dati provenienti da autorità svizzere.

⁴ Se i periodi di tempo sopra indicati non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può, nel quadro di procedure di cooperazione, acquisire i dati mancanti da Stati esteri con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla protezione delle informazioni o un accordo sulla cooperazione di polizia.

⁵ Se per il personale del DFAE assunto all'estero secondo il diritto locale non è possibile eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 10 perché il servizio specializzato CSP DDPS non può ottenere dati a causa dell'assenza di convenzioni sulla protezione delle informazioni o di accordi sulla cooperazione di polizia, il DFAE decide nel singolo caso in merito alla concessione dell'accesso regolare a informazioni classificate CONFIDENZIALE.

Art. 20 Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza

Se l'autorità di controllo avanza una riserva giustificata in materia di sicurezza e la pratica è urgente, prima di concludere il controllo di sicurezza può informare per scritto l'autorità decisionale, il capo del dipartimento competente o il cancelliere della Confederazione e la persona interessata in merito alle informazioni raccolte fino a quel momento nel quadro del controllo.

Sezione 4: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 21 Diritto d'essere sentiti

¹ Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, l'autorità di controllo offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.

² La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 26 della legge federale del 25 settembre 2020³⁴ sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 1968³⁵ sulla procedura amministrativa.³⁶

Art. 22 Decisione

¹ L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti:

- a. dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi;
- b. dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;

³⁴ RS 235.1

³⁵ RS 172.021

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 1 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

- c. dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;
- d. dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti.

² L'autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all'autorità richiedente a destinazione dell'autorità decisionale.

³ Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d alla persona interessata e all'autorità decisionale.

⁴ Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere.

Art. 23 Conseguenze della decisione

¹ L'autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell'autorità di controllo.

² Se l'autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un'altra funzione o attività, l'autorità di controllo può informare in merito all'esito del controllo di sicurezza l'autorità decisionale competente per l'assegnazione di detta altra funzione o attività.

³ L'autorità di controllo informa l'autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b–d.

⁴ Le autorità militari competenti garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell'esercito.

⁵ Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.³⁷

Capitolo 3: Compiti dell'autorità decisionale

Art. 24 Autorità decisionale

¹ L'autorità decisionale è l'autorità competente per la nomina o l'attribuzione della carica o della funzione oppure il conferimento del mandato.

³⁷ Introdotta dal n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

² Nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera d LMSI, l'autorità decisionale è:

- a. nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;
- b. nel caso di terzi che partecipano a progetti civili classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: l'autorità federale che conferisce il mandato.

Art. 25 Obblighi d'informazione

¹ L'autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l'autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l'autorità decisionale assegna la funzione o l'attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l'informazione alla persona interessata può essere omessa.³⁸

² Se l'autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b–d, l'autorità decisionale informa per scritto detta autorità in merito alla sua decisione.

Capitolo 4: Fascicoli relativi ai controlli

Art. 26 Consultazione

L'autorità decisionale e, nel caso di terzi, anche l'impresa o l'organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo dopo la conclusione del controllo di sicurezza.

Art. 27 Distruzione e rettificazione

¹ L'autorità di controllo fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.

² Essa fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.

³ La persona interessata può chiedere in qualsiasi momento all'autorità di controllo di procedere:

- a. alla distruzione o alla rettificazione;
- b. all'apposizione di una menzione di contestazione.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Art. 28³⁹ Utilizzazione

È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata o per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 29 Archiviazione

¹ L'autorità di controllo conserva i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza fino a quando la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione o collabora all'esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito l'autorità di controllo offre i fascicoli all'Archivio federale.

² Se prima della scadenza del termine di dieci anni l'autorità richiedente informa per scritto l'autorità di controllo che la persona interessata non occupa più il posto, non esercita più la funzione o non collabora più all'esecuzione del mandato, l'autorità di controllo offre i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

³ Su comunicazione scritta dell'autorità richiedente, l'autorità di controllo offre all'Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta.

⁴ I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti dall'autorità di controllo.

Capitolo 5: Disposizioni finali**Art. 30** Aggiornamento degli allegati

Il DDPS propone al Consiglio federale l'aggiornamento degli allegati 1 e 2 almeno ogni cinque anni.

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione e modifica

¹ L'ordinanza del 19 dicembre 2001⁴⁰ sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 3.

Art. 32 Disposizioni transitorie

¹ Le decisioni già notificate al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano valedoli fino a quando non è stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alla presente ordinanza.

³⁹ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 1 dell'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

⁴⁰ [RU 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943 n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937 all. 4 n. II 2]

² Nel caso di persone con funzioni per le quali il diritto previgente non imponeva alcun controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere avviato al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ I controlli di sicurezza relativi alle persone avviati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono retti dal diritto previgente.

⁴ Gli elenchi delle funzioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.

Allegato 141
(art. 4 cpv. 1)

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno all'Amministrazione federale

Segretari generali e loro supplenti

Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Capi dell'informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Relatori e consulenti

Segretari di Stato

Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni

Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere

Membri delle commissioni extraparlamentari ai quali si applicano i criteri secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera a o b

Collaboratori dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative

Utenti del SIBAD

Portavoce

Uscieri del Consiglio federale

Autisti del Consiglio federale

Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie

Membri del Comitato ristretto Sicurezza

Membri dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e della sua segreteria

Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché i loro supplenti

Gestori dei rischi dei Dipartimenti e della Cancelleria federale

⁴¹ Aggiornato n. II dell'O del 9 mar. 2012 (RU **2012** 1153), dall'art. 15 n. 1 dell'O del 17 ott. 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio (RU **2012** 5527), dal n. I 1 delle O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti) (RU **2012** 3631), del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria) (RU **2013** 3041), dal n. 1 degli all. delle O del 3 giu. 2016 (RU **2016** 1785), del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (RU **2017** 4231), dall'all. n. 1 dell'O del 25 nov. 2020 (RU **2020** 5893) e dall'all. 2 n. II 1 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

2. Funzioni supplementari in seno alla Cancelleria federale e ai singoli Dipartimenti

2.1 Cancelleria federale

Unità amministrative	Funzioni
	Vicecancelliere
	Tutte le funzioni in seno all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccetto il suo direttore
	Capo Stato maggiore di direzione
	Capo Servizi interni e supplente
	Responsabili della sicurezza
	Informatici
	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
	Collaboratori del servizio specializzato CSP CaF

2.2 Dipartimento federale degli affari esteri

Unità amministrative	Funzioni
	Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari
	Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto
	Collaboratori nella cooperazione allo sviluppo conformemente alla descrizione del posto

2.3 Dipartimento federale dell'interno

Unità amministrative	Funzioni
SG-DFI	
Pianificazione e coordinamento degli affari	Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori
Ufficio federale della sanità pubblica	Quadri delle Divisioni radioprotezione e prodotti chimici
Archivio federale	Tutte
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	Direttore dell'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) e supplente Responsabile della sicurezza biologica dell'IVI

2.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia

Unità amministrative	Funzioni
SG-DFGP	
Stato maggiore:	
– Affari	Tutte
– Segreteria	Tutte
– Servizi linguistici	Tutte
Risorse:	
– Risorse umane	Tutte
– Finanze e controllo della gestione	Tutte
– Sicurezza e infrastruttura	Tutte
Servizio d'informazione	Tutte
Diritto, ispettorato e compiti speciali:	
– Servizio giuridico e dei ricorsi	Tutte
– Ispettorato delle finanze	Tutte
– Compiti speciali	Incaricato della trasparenza DFGP
– Informatica	Tutte
Centro servizi informatici	Tutte
CSI-DFGP	
Ufficio federale di polizia (fed-pol)	Tutte
Ufficio federale di giustizia	
In generale	Vicedirettori Capo dell'informazione Aggiunti di direzione Traduttori
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	Responsabile dell'ambito direzionale e vice Capisettore e vice Collaboratori scientifici (giuristi) Impiegati specialisti

Unità amministrative	Funzioni
Segreteria di Stato della migrazione⁴²	
In generale	Capi degli ambiti direzionali e sostCapo dello Stato maggiore della direzione e sost Capo Informazione e comunicazione e sost Capidivisione e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Aggiunti dei capi degli ambiti direzionali Assistenti dei membri della direzione Aggiunti dei capidivisione Assistenti dei capidivisione Addetti per la migrazione
Servizi linguistici	Tutte
Servizio Personale	Tutte
Sezione Finanze, pianificazione dell'ufficio, controlling e statistica	Tutte, eccettuate le funzioni relative all'accertamento del luogo di dimora
Sezione Informatica	Tutte
Sezione Gestione dei documenti	Tutte
Sezione Esercizio e sicurezza	Tutte
Sezione Diritto	Tutte
Sezione Europa	Tutte
Sezione Stati terzi e Stati di provenienza	Tutte
Sezione Strategia, ricerca e analisi	Tutte
Sezione Basi visti	Tutte
Sezioni Basi frontiera	Tutte
Sezione Gestione delle audizioni	Tutte

⁴² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Unità amministrative	Funzioni
DDPS	
In generale	Personale militare secondo l'articolo 47 LM
SG-DDPS	
Supporto capo del DDPS e SG	Segretario del Segretario generale Segretario della direzione del Dipartimento
Progetti e coadiutorato direttivo	Tutte
Politica di sicurezza	Tutte
Sicurezza delle informazioni e degli oggetti	Tutte
Comunicazione DDPS	Collaboratori Strategia in materia di comunicazione Capo della Biblioteca Am Guisanplatz e sost.
Finanze DDPS	Capo e sost.
Personale DDPS	Capo e sost.
Informatica DDPS	Tutte
Territorio e ambiente DDPS	Tutte
Affari giuridici DDPS	Capo e sost.
Servizi centrali SG	Capo e sost.
– Gestione delle pratiche	Tutte
– Sicurezza	Tutte
– Servizi linguistici	Tutte
Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)	Tutte
Ufficio dell'auditore in capo	Tutte
Aggruppamento Difesa	
Stato maggiore dell'esercito	Tutte
Stato maggiore di condotta dell'esercito	Tutte
Istruzione superiore dei quadri dell'esercito	Tutte
Forze terrestri	Tutte
Forze aeree	Tutte
Base logistica dell'esercito	Tutte

Unità amministrative	Funzioni
Base d'aiuto alla condotta	Tutte
Aggruppamento armasuisse	Tutte
Ufficio federale della protezione della popolazione	
Direzione/stato maggiore	Collaboratori
Concezione e coordinamento	Capo Concezione e coordinamento e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Laboratorio Spiez	Capo Laboratorio Spiez e collaboratori
Centrale nazionale d'allarme	Capo CENAL e collaboratori
Istruzione	Capo Istruzione e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Infrastruttura	Capo Infrastruttura e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Supporto	Capo Supporto e collaboratori
Ufficio federale dello sport	Nessuna funzione supplementare

2.6 Dipartimento federale delle finanze

Unità amministrative	Funzioni
SG-DFF	Assistenti del segretario generale Capo Pubblicazione Coordinatori Pubblicazione Assistenti del capo Comunicazione Portavoce Collaboratori Affari del Consiglio federale o Affari parlamentari Capo e collaboratori Logistica / Gestione degli atti Capo e sost. Sicurezza Incaricato della sicurezza informatica Confederazione Responsabile specialista SAP Dipartimento
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	Capodivisione Capo e sost. Stato maggiore SFI Responsabile della comunicazione nello Stato maggiore SFI Assistente del segretario di Stato
Ufficio federale del personale	Capo Basi e sistemi Capo e sost. Gestione delle indennità Esperto Gestione delle indennità Capo e collaboratori Servizio giuridico Sost. capo Gestione del personale e controlling Capo e sost. Stato maggiore e comunicazione Assistente della direzione Capo Centro servizi Capo Posta e registrazione
Amministrazione federale delle finanze	Tutte, eccettuati i collaboratori dell'Ufficio centrale di compensazione

Unità amministrative	Funzioni
Amministrazione federale delle contribuzioni	Capodivisione principale e sost. Capodivisione Capo e sost. Politica fiscale Capo e collaboratori Stato maggiore di direzione che hanno accesso ad affari confidenziali del Consiglio federale Collaboratori Divisione degli affari internazionali (esclusa la segreteria) Capo e sost. Stato maggiore Legislazione Capo Personale e organizzazione Capo Finanze e uscite Capo e collaboratori Ispettorato delle finanze Capo e collaboratori Acquisto di prestazioni informatica Capo e sost. Tassa d'esenzione dall'obbligo militare
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini⁴³	Personale civile per impieghi internazionali Coordinatori Learning Management System Personale addetto al rilascio di certificati elettronici Capo Acquisti I e Acquisti IV Collaboratori Ufficio centrale antifrode doganale Collaboratori sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale Collaboratori Sezione antifrode doganale Collaboratori team MOBE con accesso a RIPOL Collaboratori uffici doganali aeroportuali con accesso a RIPOL Collaboratori con accesso a sistemi classificati
Corpo delle guardie di confine	Tutte
Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	Tutte
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	Tutte
Controllo federale delle finanze	Tutte
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari	Presidente del consiglio di amministrazione

⁴³ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 598).

2.7 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Unità amministrative	Funzioni
SG-DEFR	Capo del servizio diritto e sicurezza ... ⁴⁴ Responsabile dossier affari del Consiglio federale Capo della cancelleria Amministratore di sistema Information Service Center ISCeco
Segreteria di Stato dell'economia	Capo Direzione del lavoro Capo Direzione economia esterna Capo Relazioni economiche bilaterali Capo Strategia e coordinazione – Relazioni economiche bilaterali Caposettore Politica dei controlli all'esportazione Caposettore Sanzioni Caposettore Controlli all'esportazione / Prodotti industriali Caposettore Controlli all'esportazione / Materiale bellico Caposettore Americhe Caposettore Medio Oriente e Africa Caposettore Asia / Oceania Caposettore Europa / Asia centrale
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	Tutte
Settore dei PF	Presidente del Consiglio dei PF
PF di Zurigo	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
PF di Losanna	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

⁴⁴ L'Organo d'esecuzione del servizio civile è stato soppresso in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.

Unità amministrative	Funzioni
Istituto Paul Scherrer	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Laboratorio di prova dei materiali e di ricerca (EMPA)	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve ed il paesaggio (WSL)	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG)	Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

2.8 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Unità amministrative	Funzioni
SG-DATEC	Capo Servizio giuridico Collaboratori Servizio d'inchiesta svizzero sugli incidenti Collaboratori Civil Aviation Safety Office (CASO) Collaboratori Sicurezza informatica
Ufficio federale dell'energia	Capidivisione Capisezione Responsabili di settore Caposervizio Collaboratori Affari del Consiglio federale e del Parlamento Collaboratori Risorse umane Collaboratori Finanze e controlling Collaboratori Informatica Collaboratori Garanzie Collaboratori Diritto dell'energia nucleare e dei trasporti in condotta

Unità amministrative	Funzioni
	Collaboratori Protezione in caso di emergenza Sbarramenti Collaboratori Segreteria della Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN)
Ufficio federale dell'ambiente	
Sezione Paesaggio e infrastrutture	Caposezione e collaboratori scientifici
Sezione Sicurezza degli impianti	Caposezione e collaboratori scientifici
Sezione Radiazioni non ionizzanti	Caposezione e collaboratori scientifici
Ufficio federale dell'aviazione civile	Collaboratori per le questioni di sicurezza Capo Strategia e politica aeronautica Capo Sicurezza delle infrastrutture Collaboratori che nell'ambito delle proprie attività di sorveglianza devono avere accesso a impianti militari
Ufficio federale delle strade	Collaboratori con accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure a impianti militari a partire dalla zona protetta 2
Ufficio federale delle comunicazioni	Capo gestione delle frequenze (FM) Collaboratori Pianificazione delle frequenze (FP) Collaboratori Assegnazione delle frequenze (FZ) Collaboratori Tecnologia radio (GF) Collaboratori Radio monitoring (RM) Capo Servizi di telecomunicazione (TC) Collaboratori Servizi fissi e servizio universale (FG) Capodivisione Radio e televisione (RTV) Consulente giuridico del direttore
Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti	Tutte
Ispettorato federale della sicurezza nucleare	Tutte

3. Funzioni in seno ai Servizi del Parlamento⁴⁵

Unità amministrative	Funzioni
Segreteria generale	Segretari generali dell'Assemblea federale
Settore Commissioni e delegazioni di vigilanza	Segretari generali supplenti dell'Assemblea federale
Segreteria delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione	Tutte
Controllo parlamentare dell'amministrazione	Tutte
Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino	Tutte
Servizio Informazione e comunicazione	Capo Informazione e comunicazione
Settore Servizi scientifici	Capo Servizi scientifici Segretario del Consiglio nazionale
Segreteria delle Commissioni della politica di sicurezza	Tutte
Settore Relazioni internazionali e lingue	Capo Relazioni internazionali e lingue
Segreteria delle Commissioni della politica estera	Tutte
Servizio linguistico	Collaboratori selezionati
Settore Risorse, sicurezza e logistica	Capo e segretaria amministrativa
Servizio Sicurezza e infrastruttura	Tutte
Servizio Informatica e nuove tecnologie	Tutte, eccettuati i segretari amministrativi
Esercizio e servizio uscieri	Collaboratori selezionati
Integrazione informatica e progetti	Tutte
Apprendisti	Tutte

⁴⁵ Elenco secondo comunicazione dei Servizi del Parlamento.

4. Funzioni in seno al Tribunale penale federale⁴⁶

Tutte, eccettuati i giudici

4a. Funzioni in seno al Tribunale amministrativo federale

Collaboratori che concorrono alla procedura di autorizzazione secondo l'articolo 36b della legge del 17 giugno 2005⁴⁷ sul Tribunale amministrativo federale o assicurano il funzionamento e la manutenzione di mezzi informatici classificati⁴⁸.

5. Funzioni in seno al Ministero pubblico della Confederazione⁴⁹

Tutte, eccettuato il procuratore generale della Confederazione e il sostituto procuratore generale della Confederazione

6. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali

Oltre che per le funzioni elencate sopra, un controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere eseguito anche quando tale controllo è previsto da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all'estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.

⁴⁶ Elenco secondo comunicazione del Tribunale penale federale.

⁴⁷ RS 173.32

⁴⁸ Elenco secondo comunicazione del Tribunale amministrativo federale.

⁴⁹ Elenco secondo comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione.

Allegato 2⁵⁰
(art. 5 cpv. 1)

Funzioni dell'esercito per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Quartiere generale dell'esercito (QG Es)

Formazioni	Funzioni
Frazioni dello stato maggiore dell'esercito e rispettivi distaccamenti d'esercizio	Tutte

2. Stati maggiori di comando (SM cdo)

Formazioni	Funzioni
SM cdt FT, SM FT	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
SM FA, SM cdo Impg FA	Tutte
Stato maggiore BLEs	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
Stato maggiore BAC	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
SM ISQ, SM SC, SM SSMG, SM MILAK, SM SSPE	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
SM reg ter, SM br, SM FOA	Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

3. Fanteria (fant)

Formazioni	Funzioni
SM bat gran	Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori
Cp SM gran, cp gran, cp espl gran	Tutte

⁵⁰ Aggiornato dal n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011 (RU 2011 5903) e dal n. II dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

4. Forze aeree

Formazioni	Funzioni
Impg FA	Tutte
FOA aiuto cond 30	Tutte
FOA av 31	Tutte
FOA DCA 33	Tutte

5. Truppe dell'aiuto alla condotta (trp aiuto cond)

Formazioni	Funzioni
Bat QG	Tutte
Bat aiuto cond (senza cp scagl cond)	Tutte
Bat GE	Tutte

6. Truppe di trasmissione (trp trm)

Formazioni	Funzioni
Bat ondi, reti amba	Tutte

7. Truppe della logistica (trp log)

Formazioni	Funzioni
Bat log, bat mob log	Tutte
Bat infra	Tutte

8. Truppe sanitarie (trp san)

Formazioni	Funzioni
Bat log san, bat osp, cp san	Tutte

9. Truppe della Sicurezza militare (trp Sic mil)

Formazioni	Funzioni
Sic mil	Tutte

10. Truppe di difesa NBC (trp difesa NBC)

Formazioni	Funzioni
Dist impg KAMIR	Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori
Labor dif NBC, bat dif NBC, cp interv dif NBC	Tutte

11. Giustizia militare (GM)

Formazioni	Funzioni ⁵¹
SM UUC	Tutte
TMC	Tutte
TMA	Tutte
Trib mil	Tutte

12. Istruzione e supporto

Formazioni	Funzioni
Tutti i dist eser del QG Es	Tutte
Dist eser MILAK	Tutti i gradi di truppa e i sottufficiali
Dist eser BLEs, dist eser esercizi BLEs	Tutte; il DDPS può prevedere eccezioni

13. SM del Consiglio federale

Formazioni	Funzioni
SM CF CENAL	Tutte

⁵¹ «Giudice della truppa» non è una funzione della giustizia militare.

14. Tutte le formazioni

Formazioni	Funzioni
Tutte	Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli, uff SMG, giudici della truppa, membri del Servizio della Croce Rossa

15. Funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali

Il livello di controllo delle funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali si fonda sui requisiti del pertinente accordo.

Allegato 3
(art. 31 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

...⁵²

⁵² Le mod. possono essere consultate alla RU **2011** 1031.

